

SENATO ACCADEMICO	22 marzo 2011, 17 dicembre 2012, 21 maggio 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29 marzo 2011; 19 dicembre 2012, 28 maggio 2014
D.R.	D.R. 30 marzo 2011, n. 316, prot. 6665; D.R. 11 gennaio 2013, n. 35 prot. 930 D.R. 12 giugno 2014, n. 690
ALBO:	Albo n. 14/2013 prot. 936 del 11/1/2013 Albo n. 127/2014 prot. 15348 del 12/6/2014

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Ferrara, d'ora in poi denominata "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. L'Università conferisce gli assegni per fare fronte alle esigenze dell'attività di ricerca svolta nei Dipartimenti e nei Centri di gestione autonoma a ciò preposti.

3. Gli assegni sono conferiti mediante un contratto di diritto privato attraverso la cui stipulazione non viene in alcun modo ad essere instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

4. Ai soggetti che ne siano titolari, gli assegni non attribuiscono diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Articolo 2

Destinatari degli assegni

1. Possono essere titolari degli assegni gli studiosi che siano in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno. La valutazione dell'equivalenza del titolo di studio straniero richiesto per l'accesso alla selezione, spetta al Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.

2. Non può essere titolare di un assegno di ricerca il personale di ruolo presso i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1.

3. Il soggetto che, con l'Università di Ferrara e/o con uno o più dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento, abbia instaurato rapporti contrattuali in virtù di uno o più assegni conferiti a norma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di uno o più contratti stipulati a norma dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere titolare di un assegno di ricerca bandito a norma del presente regolamento qualora la durata complessiva di tali rapporti, sommata alla durata dell'assegno prevista dal bando, superi i limiti massimi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

4. Non possono essere titolari di un assegno conferito a norma del presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo. All'atto della

sottoscrizione del contratto, il titolare dell'assegno di ricerca deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

Articolo 3

Durata e rinnovo

1. La durata dell'assegno non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 36 mesi.
2. La durata dell'assegno può essere prorogata una o più volte. A tal fine è necessaria e sufficiente l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di una delibera di rinnovo, sulla base di una proposta del Dipartimento o del Centro che ha chiesto il conferimento dell'assegno, proposta che deve pervenire al Consiglio di amministrazione in tempo utile prima della scadenza del termine di durata dell'assegno. Il rinnovo dell'assegno può essere deliberato soltanto previa verifica della necessaria copertura finanziaria, e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4.

Articolo 4

Limite massimo di durata dei rapporti instaurati sulla base del conferimento di assegni

1. La durata complessiva dei rapporti contrattuali che il medesimo soggetto instaura, in virtù di uno o più assegni conferiti a norma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con uno o più dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento, non può in ogni caso essere superiore a quattro anni, anche non continuativi. Ai fini del computo del predetto termine non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, né i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti contrattuali che il medesimo soggetto instaura, in virtù di uno o più assegni conferiti a norma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di uno o più contratti stipulati a norma dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con uno o più dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento, non può in ogni caso essere superiore ai dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, né i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Articolo 5

Finanziamento ed attivazione

1. Il conferimento di assegni può avvenire sulla base di:
 - a) un bando avente ad oggetto uno o più assegni per attività di ricerca da svolgersi nell'ambito di una o più aree scientifiche di interesse del Dipartimento o del Centro che ha proposto l'attribuzione dell'assegno o degli assegni;
 - b) un bando avente ad oggetto un assegno per la realizzazione di specifici programmi di ricerca.
2. Per il conferimento degli assegni di ricerca sono necessarie, nell'ordine:
 - a) la presentazione, da parte del Consiglio di un Dipartimento o di una diversa struttura preposta alla ricerca, di un'apposita proposta in tal senso di un professore o di un ricercatore, che deve contenere: la designazione del Responsabile della ricerca, l'individuazione dell'area scientifica di interesse o l'indicazione del titolo di uno specifico programma di ricerca, la durata del contratto, nonché la specificazione della copertura finanziaria;
 - b) l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Segretario del Dipartimento o di altro funzionario della struttura;
 - c) l'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la rispondenza agli interessi generali dell'Università e la sostenibilità finanziaria e ne autorizza la spesa che graverà sul bilancio dell'amministrazione centrale.

3. Per il conferimento di assegni di ricerca totalmente finanziati da un programma dell'Unione europea o da altri programmi di ricerca che pongono l'obbligo di rendicontazione come requisito di validità del finanziamento, sono necessarie, nell'ordine:

- a) la presentazione, da parte del Consiglio di un Dipartimento o di una diversa struttura preposta alla ricerca, di un'apposita proposta in tal senso di un professore o di un ricercatore, che deve contenere: la designazione del Responsabile della ricerca, l'individuazione dell'area scientifica di interesse o l'indicazione del titolo di uno specifico programma di ricerca, la durata del contratto, nonché la specificazione della copertura finanziaria;
- b) l'approvazione della proposta da parte del Consiglio del Dipartimento o del Consiglio di un Centro di gestione autonoma preposto alla ricerca, cui la proposta è stata presentata, previa verifica della avvenuta conclusione della fase di selezione del progetto da parte dell'ente finanziatore;
- c) l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Segretario del Dipartimento o del Centro prima della nomina della commissione giudicatrice;
- d) l'autorizzazione alla spesa che graverà sul bilancio dell'amministrazione centrale da parte del Direttore Amministrativo con propria ordinanza.

4. Per gli assegni cofinanziati dal "Fondo di Ateneo per gli assegni di ricerca" il responsabile della ricerca deve mettere a disposizione almeno il 25% della somma.

5. I contratti finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi pubblici esteri e internazionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dagli eventuali Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le regole stabilite dal programma di finanziamento.

Articolo 6

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

1. I titolari degli assegni svolgono attività di ricerca in conformità a quanto previsto dal programma contemplato dal bando, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.

2 I titolari degli assegni hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.

3. L'attività di ricerca dell'assegnista può svolgersi anche in connessione con l'attività didattica che viene espletata all'interno del Dipartimento o del Centro che ha proposto il conferimento dell'assegno.

4. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori del Dipartimento o del Centro che ha proposto il conferimento dell'assegno deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della struttura medesima, sentito il responsabile della ricerca.

5. Ai titolari degli assegni, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del responsabile della ricerca e l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento o del Centro, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dottorandi dall'Università con proprio regolamento.

6. Entro la scadenza del termine finale di durata del contratto, il titolare dell'assegno deve redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta, controfirmata dal responsabile della ricerca e corredata da pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla al Consiglio del Dipartimento o del Centro che ha proposto il conferimento dell'assegno.

7. Qualora la durata del contratto sia superiore ad un anno, il titolare dell'assegno è tenuto, alla fine di ogni anno, a redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta, controfirmata dal responsabile della ricerca e corredata da pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla al Consiglio del Dipartimento o del Centro che ha proposto il conferimento dell'assegno.

8. L'assenza obbligatoria per gravidanza ed il congedo per malattia o infortunio del titolare dell'assegno di ricerca non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, salve l'indennità di maternità spettante a norma dell'art. 5 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e l'indennità per malattia spettante a norma dell'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La sospensione del rapporto per malattia o infortunio comporta una proroga della durata del contratto pari alla durata dell'assenza. In caso di gravidanza, la proroga complessiva della durata dell'assegno per congedo obbligatorio e congedo parentale è pari a 180 giorni.

Articolo 7

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa

1. Gli assegni non sono cumulabili con retribuzioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

2. Il titolare dell'assegno di ricerca non può essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. L'assegno di ricerca è compatibile con la stipulazione di contratti di insegnamento presso l'Università di Ferrara.

5. L'assegno di ricerca è compatibile con la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa nei settori scientifico-disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, a condizione che tale frequenza venga autorizzata del Direttore del Dipartimento o del Centro, previo parere favorevole del responsabile della ricerca.

6. I titolari di assegni di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono svolgere anche attività assistenziale, su proposta motivata del Dipartimento o del Centro, sentito il responsabile della ricerca e previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie di riferimento.

7. Compatibilmente con i compiti di ricerca ad essi attribuiti, i titolari di assegni di ricerca possono, previa autorizzazione scritta del responsabile della ricerca, partecipare all'effettuazione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Articolo 8

Scioglimento del rapporto contrattuale

1. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:

- a) il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca;
- b) il titolare dell'assegno sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
- c) il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti di ricerca contemplati dal bando ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti ovvero non presenta la relazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del presente Regolamento;
- d) sopravviene una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2 o di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2 o di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4.

2. L'Università è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato se la sospensione del rapporto contrattuale conseguente alla malattia o all'infortunio del titolare dell'assegno di ricerca si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto stabilita dal contratto.

3. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento o del Centro che ha proposto il conferimento dell'assegno.

4. Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Articolo 9

Trattamento economico

Il titolare dell'assegno ha diritto ad un trattamento economico il cui ammontare è determinato sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così come previsto dal comma 7 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La relativa somma viene versata al beneficiario in rate mensili posticipate.

Articolo 10

Trattamento fiscale e previdenziale. Maternità. Congedo per malattia

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007; in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Articolo 11

Bandi

1. I bandi per il conferimento degli assegni vengono emanati con decreto rettorale e vengono resi pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Università nonché mediante inserimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Ferrara e negli appositi siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando precisa la durata dell'assegno e contiene informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche e sui compiti di ricerca attribuiti, sui diritti e i doveri inerenti alla posizione, sulle incompatibilità nonché sul trattamento economico e previdenziale.

3. I singoli bandi per il conferimento degli assegni possono individuare requisiti e condizioni generali di ammissione diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge e dal presente regolamento.

4. I candidati debbono possedere i requisiti di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell'assegno nel momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

5. La domanda di partecipazione ad un bando di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5 deve contenere la presentazione e l'illustrazione di un progetto di ricerca, corredato dai titoli e dalle pubblicazioni del candidato.

Articolo 12

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio della struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno.

2. La Commissione è composta da tre membri, fra i quali il responsabile della ricerca e due professori o ricercatori. I commissari dovranno dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

3. La Commissione giudicatrice è unica anche nell'ipotesi in cui venga fatto oggetto di un unico bando, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 5, il conferimento di una pluralità di assegni inerenti ad aree scientifiche diverse.

4. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige apposito verbale.

Articolo 13

Valutazione, colloquio, selezione e graduatoria di merito

1. La selezione è per titoli e colloquio.

2. La valutazione dei titoli, nonché del progetto di ricerca nel caso di assegni banditi a norma della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, è effettuata dalla Commissione giudicatrice, previa individuazione dei relativi criteri, prima del colloquio.

3. La Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

4. Costituiscono titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno di ricerca il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente conseguito all'estero, purché attinente al settore scientifico cui si riferisce l'assegno, nonché il titolo di specializzazione di area medica, corredato da una adeguata produzione scientifica.

5. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al colloquio 30.

7. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare anche la conoscenza di una lingua straniera, definita dal bando, su argomenti riguardanti le materie del settore.

8. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 35 dei 70 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 27/30 per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

9. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, quello del colloquio e quello del progetto di ricerca per gli assegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

10. Limitatamente agli assegni finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi pubblici esteri e internazionali, la selezione potrà avvenire per soli titoli e gli assegni saranno conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 50 dei 70 punti complessivamente a disposizione per i titoli.

Articolo 14

Stipulazione del contratto e sua decorrenza

1. Il vincitore della selezione conclude con l'Ateneo di Ferrara un contratto di diritto privato i cui effetti iniziano a prodursi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto è stato stipulato.

2. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Direttore della struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno.

3. Se il vincitore della selezione rinuncia a stipulare il contratto ovvero, dopo averlo stipulato, omette ingiustificatamente di iniziare a svolgere l'attività di ricerca, in tal modo inducendo l'Università di Ferrara a sciogliere il rapporto esercitando il diritto di recesso a norma dell'art. 8, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

4. Il vincitore che ha conseguito il titolo di studio all'estero, è tenuto a presentare al momento della presa di servizio la dichiarazione di valore del titolo estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 15

Norme finali e transitorie

Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 7, art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'importo minimo degli assegni di ricerca resta quello previsto dal D.M. 26.2.2004, n. 45. Nelle more altresì dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, l'approvazione della proposta dell'assegno avverrà da parte del Senato Accademico.